

D.g.r. 28 luglio 2011 - n. IX/2053

Schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il sistema universitario lombardo per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 276/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 50 del d.lgs. 276/2003 e ss.mm.ii., ai sensi del quale «possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni»;
- la circolare del MLPS n. 2/2006 in materia di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
- l'articolo 20 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il Mercato del Lavoro in Lombardia»;
- l'articolo 21 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia»;

Preso atto, dell'articolo 5 del Testo Unico dell'Apprendistato concordato in conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2011, nelle more della sua approvazione ai sensi della legge 183/2010;

Richiamato il programma FlxO - Formazione & Innovazione per l'Occupazione, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Italia Lavoro S.p.A., finalizzato alla riduzione dei tempi di ingresso dei giovani laureati nel mondo del lavoro, a favorire il dialogo tra i fabbisogni delle imprese, l'offerta formativa delle università e le politiche del lavoro regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 28 settembre 2010, n. IX/56 «Programma di sviluppo della IX Legislatura», in cui si richiama la centralità del lavoro e si dichiara la volontà di stimolare i modelli di apprendimento in assetto lavorativo quali l'apprendistato;

Dato atto che la d.g.r. del 30 marzo 2011, n. 1470 «Indirizzi prioritari per la programmazione degli interventi a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo per il 2011» prevede l'avvio di interventi sperimentali finalizzati al conseguimento di lauree triennali e specialistiche nell'ambito di contratti di lavoro in apprendistato ex art. 50 d.lgs. 276/03;

Ritenuto pertanto di avviare un programma sperimentale di promozione e diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 276/2003 con l'obiettivo di:

- accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro con forme contrattuali stabili per i giovani laureati;
- promuovere il riconoscimento del valore educativo e formativo del lavoro, ai fini della formazione di livello terziario dei giovani e del conseguimento di titoli di studio e attestazioni di competenza spendibili sul mercato del lavoro e riconosciuti dai sistemi formativi universitari;

Considerato che sono stati realizzati momenti di approfondimento e di confronto con le Università lombarde e con Italia Lavoro SpA, quale ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di pervenire alla condivisione del percorso di costruzione dello schema di accordo di collaborazione per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 276/2003;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di accordo di collaborazione per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 276/2003 di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di rinviare alla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione di specifiche Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Apprendistato in alta formazione ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 276/2003, con i conseguenti atti di impegno e liquidazione a valere, come previsto dalla d.g.r. 1470/2011, sul capitolo di spesa 5249 del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato

per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 2 giugno 2003 di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rinviare alla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione di specifiche Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Apprendistato in alta formazione ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 276/2003, con i conseguenti atti di impegno e liquidazione a valere, come previsto dalla d.g.r. 1470/2011, sul capitolo di spesa 5249 del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA REGIONE LOMBARDIA E IL SISTEMA UNIVERSITARIO LOMBARDO
PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
PER L'ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, D.LGS. 276/2003**

tra

Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano (MI), cod. fisc. 80050050154, nelle persone del Presidente Roberto Formigoni e dell'Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Gianni Rossoni

e

Università degli Studi di Milano, con sede in via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano (MI), cod. fisc. 80012650158, rappresentata dal Magnifico Rettore Enrico Decleva;

Politecnico di Milano, con sede in piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano (MI), cod. fisc. 80057930150, rappresentato dal Magnifico Rettore Giovanni Azzone;

Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano (MI), cod. fisc. 12621570154, rappresentata dal Magnifico Rettore Marcello Fontanesi;

Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede in largo Agostino Gemelli, 1 - 20123 Milano (MI), cod. fisc. 02133120150, rappresentata dal Magnifico Rettore Lorenzo Ornaghi;

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sede in via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano (MI), cod. fisc. 80071270153, rappresentata dal Magnifico Rettore Giovanni Puglisi;

Università degli Studi di Bergamo, con sede in via Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo (BG), cod. fisc. 80004350163, rappresentata dal Magnifico Rettore Stefano Paleari;

Università degli Studi di Brescia, con sede in piazza del Mercato, 15 - 25121 Brescia (BS), cod. fisc. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore Sergio Pecorelli;

Università Carlo Cattaneo LIUC, con sede in corso Matteotti, 22 - 21053 Castellanza (VA), cod. fisc. 02015300128, rappresentata dal Magnifico Rettore Andrea Taroni;

Università degli Studi di Pavia, con sede in strada Nuova, 65 - 27100 Pavia (PV), cod. fisc. 80007270186, rappresentata dal Magnifico Rettore Angiolino Stella;

e, con adesione, per accettazione degli impegni che la riguardano

Italia Lavoro SpA, con sede in Via G. Del Monte, 60 - 00197 Roma, cod. fisc. 01530510542, rappresentata dal Presidente Paolo Emilio Reboani

PREMESSO CHE

- il disallineamento fra domanda e offerta nel mercato del lavoro è uno tra i più evidenti fattori che ostacolano l'occupazione giovanile, rallentando i tempi di ingresso nel lavoro, depauperando competenze e svalutando il capitale intellettuale in ingresso nelle imprese;
- dispositivi quali il tirocinio ed il contratto di apprendistato strumenti che dovrebbero sup-

portare la transizione fra studio e lavoro sono utilizzati in modo distorto e poco efficace, come ribadito nei documenti di indirizzo del governo a partire da "Italia 2020";

- Regione Lombardia intende sperimentare una strategia a sostegno di un maggior allineamento tra le scelte universitarie dei giovani ed il fabbisogno delle imprese e di una transizione al lavoro attraverso forme contrattuali più "forti e stabili", promuovendo e diffondendo sul territorio regionale il contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 276/2003;
- le Università hanno fra i fini primari la promozione della cultura, della ricerca, delle professionalità di grado superiore, dell'educazione e della formazione e curano la preparazione professionale dei propri studenti.

VISTI

- l'art. 50 del DLgs 276/2003 e s.m.i., ai sensi del quale "possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni";
- l'articolo 5 del Testo Unico dell'Apprendistato concordato in conferenza Stato-Regioni del 7/7/2011, nelle more della sua approvazione ai sensi della legge 183/2010;
- l'articolo 20 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- l'articolo 21 della legge regionale 6 agosto 2007, n.19 "Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia";
- Il programma FlxO - Formazione & Innovazione per l'Occupazione, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Italia Lavoro S.p.A., finalizzato alla riduzione dei tempi di ingresso dei giovani laureati nel mondo del lavoro, a favorire il dialogo tra i fabbisogni delle imprese, l'offerta formativa delle università e le politiche del lavoro regionali;

VALUTATO CHE

La diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 276/2003 rappresenta una priorità a livello nazionale e regionale in quanto strumento primario per:

- consentire ai giovani laureati di accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro;
- promuovere il riconoscimento del valore educativo e formativo del lavoro, ai fini della formazione di livello terziario dei giovani e del conseguimento di titoli di studio e attestazioni di competenza spendibili sul mercato del lavoro e riconosciuti dai sistemi formativi universitari

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L'ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, D.LGS. 276/2003:

Art. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2**OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO**

Il presente accordo è finalizzato alla promozione di un programma sperimentale per il conseguimento del titolo di laurea o di laurea magistrale nell'ambito di un contratto di lavoro di apprendistato, ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 276/2003 e delle leggi regionali n. 22 del 28 settembre 2006 *"Il mercato del lavoro in Lombardia"* e n. 19 del 6 agosto 2007 *"Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia"*.

Obiettivi specifici di tale programma sperimentale sono:

- incrementare il numero di giovani assunti con contratto di apprendistato ex art. 50 DLgs 276/2003, in considerazione delle caratteristiche di maggior stabilità che esso assicura rispetto ad altre forme contrattuali "deboli" (collaborazioni e contratti a tempo determinato, ...);
- qualificare la collaborazione fra università e sistema delle imprese attraverso l'adeguamento dell'offerta formativa rispetto alle competenze richieste dal mercato del lavoro;
- sostenere le imprese nei programmi di innovazione con capitale umano qualificato, facilitare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro con i servizi di placement di ateneo.

Art. 3**PRINCIPI COMUNI PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI LAUREA E DI PERCORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN APPRENDISTATO EX ART. 50, D.LGS. 276/2003**

1. Gli studenti iscritti alle università aderenti al presente accordo potranno conseguire il titolo di laurea o di laurea magistrale in apprendistato, purché:
 - di età compresa fra i 18 e i 29 anni;
 - iscritti al secondo o al terzo anno di un percorso di laurea ed in possesso di un numero di CFU compreso tra un valore minimo e massimo previsto nelle Linee Guida definite d'intesa tra Regione Lombardia e Università ed approvate con successivo atto regionale;
 - iscritti al secondo anno di un percorso di laurea magistrale ed in possesso di un numero di CFU compreso tra un valore minimo e massimo previsto nelle Linee Guida definite d'intesa tra Regione Lombardia e Università ed approvate con successivo atto regionale;
 - assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art 50 ex D.Lgs 276/03.
2. La durata prevista per il contratto di apprendistato in alta formazione non potrà essere, di norma, superiore a 36 mesi per il conseguimento del titolo di laurea e a 24 mesi per il conseguimento del titolo di laurea magistrale.
3. Il contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 276/2003 termina in ogni caso a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.
4. La formazione dell'apprendista è legata al titolo di studio da conseguire attraverso il percorso di apprendistato. Il percorso formativo viene individuato dal piano formativo individuale, che contiene:
 - suddivisione della formazione formale in: formazione aziendale, formazione curriculare (docenze frontali, momenti in fad, project work) e studio individuale
 - competenze che l'apprendista deve acquisire attraverso il percorso
 - indicazione del tutor formativo e del tutor aziendale, che devono possedere le adeguate competenze ed esperienze professionali per poter essere protagonisti della progettazione del piano formativo e affiancare nel modo corretto l'apprendista nel suo percorso formativo in azienda.

Art. 4**IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Al fine di sostenere la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato in alta formazione ex art. 50 D.Lgs. 276/2003 per il conseguimento dei titoli di laurea e di laurea magistrale, Regione Lombardia si impegna a finanziare le seguenti attività (addizionali a quelle ordinarie, già coperte dal Fondo di Finanziamento Ordinario):
 - Servizi di progettazione formativa/didattica;
 - Formazione specialistica aggiuntiva rispetto a quella curriculare, per rispondere ad esigenze specifiche dell'impresa presso cui è assunto l'apprendista;
 - Tutoraggio formativo e aziendale individualizzato, finalizzato al monitoraggio dell'andamento delle attività di apprendimento e al raccordo tra competenze acquisite in ambito universitario e attività di formazione on the job;
2. Nella realizzazione dell'accordo, le Università aderenti si impegnano:
 - a garantire le azioni di informazione, promozione e orientamento al contratto di apprendistato in alta formazione presso studenti e imprese,
 - a progettare ed attivare percorsi formativi e di tutoraggio rispondenti alle esigenze delle imprese e co-attuati con le stesse,
 - a riconoscere in termini di crediti formativi universitari il valore formativo del lavoro
 - a valutare ed attestare i crediti formativi universitari e le competenze acquisiti in ambito lavorativo, anche nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso o non consegua il titolo finale;
3. Italia Lavoro S.p.A. si impegna a fornire il supporto tecnico a Regione Lombardia e alle Università aderenti nella realizzazione del programma sperimentale previsto dal presente accordo. In particolare, nell'ambito del progetto FIXO Scuola & Università, interverrà a sostegno economico dei servizi di placement degli Ateneo firmatari del presente accordo in ragione delle attività realizzate e dei risultati raggiunti (numero di laureandi/laureati in alto apprendistato nel periodo 2011-2013)

Art. 5**MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO**

1. Le Università aderenti al presente Accordo potranno presentare a Regione Lombardia la propria offerta formativa per i percorsi di apprendistato in alta formazione per il conseguimento della laurea e/o della laurea magistrale, nei tempi e secondo le modalità che verranno stabilite nelle Linee Guida definite d'intesa tra Regione Lombardia e Università ed approvate con successivo atto regionale.
2. Il finanziamento dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente Accordo sarà riconosciuto per ciascuno studente a fronte dell'effettiva assunzione con contratto di apprendistato ex art. 50 D.Lgs 276/2003 e s.m.i. e previa approvazione da parte della competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della proposta di offerta formativa presentata dall'Università.

Art. 6**GOVERNANCE DELL'ACCORDO**

1. Regione Lombardia intende perseguire gli obiettivi del presente Accordo attraverso un'azione concertata con le Università lombarde. A tal fine verrà costituita una Cabina di Regia composta da:
 - un rappresentante per ciascuna Università aderente all'Accordo,

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

- un rappresentante per Italia Lavoro S.p.A., quale ente strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
- e, per Regione Lombardia, un rappresentante della Struttura Centrale Università e Ricerca, un rappresentante della D.G. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione e un rappresentante della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, quest'ultimo con funzioni di Presidenza e di coordinamento.

2. Alla Cabina di Regia saranno affidati compiti di:

- indirizzo delle attività di promozione del contratto di apprendistato in l'alta formazione presso le imprese e i sistemi di imprese,
- raccordo fra i fabbisogni delle imprese, l'offerta formativa delle università e le i servizi specifici a sostegno dei percorsi in apprendistato
- monitoraggio e verifica dei percorsi di laurea triennale e magistrale attivati in apprendistato ex art. 50 DLgs 276/2003.

Art. 7

VALIDITÀ DELL'ACCORDO

Il presente Accordo è valido dalla data di sottoscrizione e per i percorsi attivati per il triennio 2011-2014. Il rinnovo dell'Accordo potrà avvenire solo in forma espressa.

Art. 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo si impegnano al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali di cui verranno a conoscenza in conformità col perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al DLgs del 30 giugno 2003, n. 196 e, comunque, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

L'adesione al presente Accordo da parte delle Università lombarde può avvenire entro il periodo di vigenza dell'accordo medesimo. La sottoscrizione dell'accordo è, in ogni caso, vincolante ai fini dell'attivazione e della realizzazione dei contratti di apprendistato in alta formazione ex art. 50 DLgs 276/2003 per il conseguimento dei titoli di laurea triennale e magistrale.

Il presente accordo è sottoscritto oggi in Milano.

Per Regione Lombardia

Il Presidente

Roberto Formigoni

L'Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro

Gianni Rossoni

Per le Università

Università degli Studi di Milano
Il Rettore Enrico Decleva

Politecnico di Milano
Il Rettore Giovanni Azzone

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Il Rettore Marcello Fontanesi

Università Cattolica del Sacro Cuore
Il Rettore Lorenzo Ornaghi

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
Il Rettore Giovanni Puglisi

Università degli Studi di Bergamo
Il Rettore Stefano Paleari

Università degli Studi di Brescia
Il Rettore Sergio Pecorelli

Università Carlo Cattaneo LIUC
Il Rettore Andrea Taroni

Università degli Studi di Pavia
Il Rettore Angiolino Stella

Per Italia Lavoro SpA

Il Presidente
Paolo Emilio Reboani